

I.S. B. BELOTTI
REGOLAMENTO DISCIPLINARE
REGOLAMENTO DI ISTITUTO – ALLEGATO “A” – (Vers. 2025)

Art. 1

AMBITO

Il presente Regolamento è emanato in applicazione dell’art. 4, comma 1, del D.P.R. 24.06.1998 n. 249 (Statuto degli Studenti e delle Studentesse, come modificato da ultimo dal D.P.R. 8 agosto 2025 n.134).

Esso si applica ai fatti commessi durante l’attività didattica, da intendersi come quella svolta all’interno dell’edificio scolastico, ovvero di ambienti utilizzati in regime di “Didattica a Distanza” effettuata in qualsiasi modalità, ovvero all’esterno in presenza di docenti accompagnatori nell’ambito della programmazione didattica dei singoli consigli di classe.

Le sanzioni sono altresì irrogabili per fatti commessi durante lo svolgimento di servizio in favore della comunità scolastica quale sanzione disciplinare.

Art. 2

INFRAZIONI, SANZIONI E COMPETENZE

Le sanzioni disciplinari applicabili agli alunni in caso di violazione dei doveri previsti dall’art. 3 del D.P.R. n.249, le relative sanzioni, la loro entità e l’organo competente sono riportate nella seguente tabella:

<i>Infrazione</i>	<i>Sanzione</i>	<i>Entità</i>	<i>Chi la com- mina</i>
1) Violazione dei doveri scolastici inerenti l’assolvimento assiduo degli impegni di studio, il comportamento corretto durante lo svolgimento delle attività didattiche, la frequenza e la presenza regolare alle lezioni (ritardi/assenze). 2) Uso non corretto delle strutture, dell’arredo scolastico, dei sussidi utilizzati a fini didattici. 3) Comportamenti contrari al mantenimento della pulizia nell’aula e nei locali scolastici 4) Mancata presentazione di valida e tempestiva richiesta di giustificazione in caso di assenza o ritardo.	Avvertimento scritto	=	Dirigente Scolastico

<i>Infrazione</i>	<i>Sanzione</i>	<i>Entità</i>	<i>Chi la com- mina</i>
5) Recidività di comportamenti sanzionabili con l'avvertimento scritto.	Attività in favore della comunità scolastica	3 ore	Dirigente Scolastico
6) Diniego di concessione di giustificazione, in caso di assenza o ritardo.		Max 2 ore	
7) Fumo nei locali scolastici.		Max 4 ore	
8) Turpiloquio durante le attività didattiche. 9) Allontanamento dall'area scolastica senza autorizzazione del dirigente scolastico o del suo sostituto. 9/Bis) Violazione delle norme sulla privacy connesse all'utilizzo di dati personali, che: abbiano causato un danno fisico, materiale o immateriale; comportato discriminazioni, furto o usurpazione d'identità; arrecato pregiudizio alla reputazione, ovvero perdita di riservatezza; rivelato dati sensibili. 9/ter) Violazione norme sulla sanità e la sicurezza nei luoghi di lavoro che abbiano comportato rischio ovvero pericolo per l'incolumità delle persone.		Max 8 ore	
10) Falsità documentali.		Max 10 ore	
11) Recidività di comportamenti sanzionabili con la attività in favore della comunità scolastica.	Allontanamento dalla comunità scolastica - da 1 a 2 giorni attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato le sanzioni disciplinari presso l'istituzione scolastica - da 3 a 15 giorni - attività di cittadinanza attiva e solidale presso le strutture ospitanti convenzionate con la scuola (Percorso Formativo Individualizzato) - in assenza di convenzioni le attività sono svolte a favore della comunità scolastica sotto la direzione della figura referente	Fino a 2 gg	Consiglio di classe
12) Comportamenti verbalmente aggressivi nei confronti di persone o gesti di lieve entità nei confronti di persone che non comportino rischi per la loro incolumità		Fino a 3 gg	
13) Danneggiamenti alle strutture, agli arredi scolastici, ai sussidi didattici, agli effetti personali dei compagni.		Fino a 8 gg	
14) Furto di beni altrui ovvero di proprietà scolastica.		Fino a 10 gg	
15) Impedimento all'esercizio dei diritti individuali e collettivi di espressione, del diritto allo studio e al lavoro.		Fino a 15 gg	

Infrazione	Sanzione	Entità	Chi la com- mina
16) Uso o distribuzione di sostanze illecite.	Allontanamento dalla comu- nità scolastica	Oltre 15 gg Commisura- ta alla gravità del reato	Consiglio di Istituto
17) Comportamenti violenti nei confronti di persone.			
18) Comportamenti ingiuriosi ovvero diffamatori nei confronti di persone.			
19) Atti di discriminazione razziale ovvero politica ov- vero di altra natura che violano la dignità ed il ri- spetto della persona o che comportino pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti			
20 Violazione norme sulla sanità e la sicurezza nei luoghi di lavoro che abbiano comportato danno per l'incolumità delle persone			
21) Recidività di comportamenti sanzionabili con l'allontanamento dalla comunità scolastica.	Allontanamento dalla comu- nità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale, ovvero non ammissione all'esame di stato	Fino al ter- mine dell'anno scolastico nei casi meno gravi	
22) Atti di violenza grave o comunque connotati da particolare gravità tale da ingenerare elevato allarme sociale.			

I periodi di allontanamento, per lo svolgimento di attività di cittadinanza attiva e solidale, sono considerati nel calcolo dei $\frac{3}{4}$ di frequenza dell'orario scolastico necessari per procedere allo scrutinio, ivi compresi ulteriori periodi aggiuntivi anche contestuali alla frequenza delle lezioni deliberati dal consiglio di classe.

Art. 2/bis

ATTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

1) Commette illecito disciplinare l'alunno che eserciti qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata anche per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

2) I comportamenti di cui al precedente comma sono sanzionati con un minimo di tre ed un massimo di nove ore di l'attività in favore della comunità scolastica. Nel graduare la sanzione si considereranno la durata temporale della reiterazione in un unico contesto di eventi, ovvero dell'uso di pressioni solo verbali oppure fisiche, nonché la commissione del fatto da parte di almeno tre alunni.

3) Si applicherà la sanzione dell'allontanamento della comunità scolastica fino a quindici giorni in caso di prima recidiva. La medesima sanzione sarà applicata in misura superiore ai quindici giorni dalla seconda recidiva, ovvero nel caso in cui l'illecito disciplinare sia accompagnato dalla commissione di reati che violano la dignità ed il rispetto della persona umana, o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. Si applicherà la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, nel caso in cui l'illecito disciplinare sia caratterizzato dall'esercizio di violenza grave o comunque connotato da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale.

Art. 2/ter

DISCIPLINA WHISTLEBLOWING

- 1) Ai soli fini della applicazione di quanto previsto nel precedente art. 2/Bis, la procedura disciplinare può essere avviata su segnalazione di qualsiasi membro della comunità scolastica dell'Istituto.
- 2) In tal caso, nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante potrà non essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata - in tutto o in parte - sulla segnalazione, e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del responsabile, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Art. 3

NATURA DELLE SANZIONI

- 1) L'avvertimento scritto consiste in un richiamo scritto che attesta il verificarsi di comportamenti disciplinarmente scorretti, e segnala che analoghi comportamenti in futuro comporteranno l'applicazione di sanzioni di maggiore entità.
- 2) L'attività in favore della comunità scolastica è svolta all'interno dell'istituto, a vantaggio di interessi collettivi, dei compagni di scuola, dei laboratori, del CIC; l'assegnazione è disposta dal Dirigente Scolastico che può individuare nel personale dell'istituto il referente per il controllo effettivo dello svolgimento dell'attività, e può applicare quanto previsto dal successivo art. 8 commi 5-6. L'attività, tendenzialmente ispirata al principio della riparazione del danno, ha finalità educative e va svolta in modo da non mortificare la personalità dello studente.
- 3) L'allontanamento dalla comunità scolastica è un provvedimento temporaneo, e in ogni caso convertibile in attività in favore della comunità scolastica, secondo quanto disposto dal successivo art. 8.

Art. 4

ATTENUANTI - AGGRAVANTI

- 1) Il riconoscimento dell'errore, il risarcimento del danno e le scuse personali rappresentano un'attenuante per la quale si applica la riduzione della sanzione fino alla metà.
- 2) La commissione di una infrazione disciplinare in concorso da parte di almeno tre studenti costituisce aggravante per la quale si applica l'aumento della sanzione di un terzo.

Art. 5

RECIDIVA

- 1) Si considera recidiva l'avere subito una ulteriore sanzione disciplinare entro 90 giorni dalla precedente divenuta definitiva.
- 2) Al termine dell'anno scolastico tutte le sanzioni perdono la loro efficacia, anche ai fini della recidività.

Art.6

CONCORSO DI EVENTI E DI NORME

- 1) Nel caso siano commessi più comportamenti sanzionabili in un unico contesto di eventi, si sommano le singole sanzioni e si diminuisce il totale di un terzo.
- 2) Nel caso un unico comportamento implichi la contemporanea applicabilità di più sanzioni, si applica la sanzione più grave aumentata di un terzo.

Art. 7

PROCEDIMENTI

- 1) Nei limiti previsti dall'art.1 – e salvo quanto disposto dall'art.2/*ter* al comma 1 - il Dirigente Scolastico e tutti i docenti sono titolari del potere di contestare le infrazioni previste dagli artt. 2 e 2/*bis* tramite la redazione di un Rapporto Disciplinare.
- 2) Il rapporto disciplinare viene trascritto sul Registro di Classe e viene inviato al Dirigente Scolastico. Il fatto deve essere contestato – anche mediante utilizzo di posta elettronica - entro 15 giorni dalla sua commissione. La procedura deve concludersi entro 30 giorni dalla data di effettiva audizione del responsabile. Nel computo dei termini non si tiene conto dei giorni festivi e dei periodi di sospensione delle attività didattiche secondo quanto previsto dal calendario annuale deliberato dagli organi collegiali di Istituto.
- 3) Durante l'istruttoria il DS può acquisire integrazioni del rapporto disciplinare dal docente che ha rilevato l'accaduto, a chiarimento di quanto descritto. Lo studente viene sempre e comunque invitato ad esporre personalmente le sue ragioni, anche in modalità a distanza mediante video conferenza.

All'esito della istruttoria il Dirigente Scolastico può archiviare la procedura ovvero può provvedere all'applicazione della motivata sanzione disciplinare corrispondente alla accertata violazione della norma. L'esito della procedura disciplinare è comunicata – anche mediante utilizzo di posta elettronica - allo studente ed ai genitori degli studenti minorenni.

In caso di applicazione di sanzione disciplinare l'esito viene altresì comunicato d'ufficio al Coordinatore della classe di appartenenza dello studente affinché il Consiglio di Classe ne prenda conoscenza.

- 4) Per l'irrogazione del Temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica il Dirigente Scolastico, valutato il rapporto disciplinare, svolge la necessaria attività istruttoria e deferisce lo studente all'organo collegiale competente (Consiglio di classe ovvero Consiglio di Istituto) dandone contemporaneamente comunicazione – anche mediante utilizzo di posta elettronica - allo studente ed ai suoi genitori se lo studente è minorenne.

Lo studente viene invitato – anche mediante utilizzo di posta elettronica - ad esporre personalmente le sue ragioni avanti all'organo collegiale, anche in modalità a distanza mediante video conferenza.

Il Dirigente Scolastico invia gli atti istruttori acquisiti al medesimo organo collegiale, che può anche integrarli con ulteriori attività. Il provvedimento è deliberato a maggioranza dall'organo collegiale a composizione plenaria.

La sanzione potrà essere comminata, come previsto dall'art. 9/ter dello Statuto delle studentesse e degli studenti, soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa dallo studente responsabile. Il provvedimento sanzionatorio viene comunicato – anche mediante utilizzo di posta elettronica - allo studente ed ai suoi genitori in forma scritta.

5) In qualsiasi procedimento disciplinare avviato a seguito di rapporto del Dirigente Scolastico, quest'ultimo è surrogato nella fasi successive dal suo vicario.

6) Per i provvedimenti disciplinari emessi dalle Commissioni di Esame si applica la procedura prevista dai commi 4-5 del presente articolo.

Art. 8

FACOLTA' DI CONVERSIONE

1) Il Consiglio di classe ed il Consiglio di Istituto, nell'emanare i provvedimenti di allontanamento dalla comunità scolastica, provvedono contestualmente ad offrire allo studente la possibilità di convertire gli stessi in Attività in favore della comunità scolastica.

2) La conversione è quantificata in tre ore di attività a favore delle comunità scolastica per ogni giorno di allontanamento.

3) Lo studente che intende avvalersi della facoltà di conversione lo comunica – anche mediante utilizzo di posta elettronica - al Dirigente Scolastico dell'Istituto entro due giorni dalla comunicazione del provvedimento disciplinare. La comunicazione della intenzione di avvalersi della conversione implica la decadenza dalla facoltà di impugnare il provvedimento disciplinare.

4) Il Dirigente Scolastico adotta tutti i conseguenti ed opportuni atti esecutivi inerenti alla individuazione ed allo svolgimento della attività risultante dalla conversione.

5) Fatti salvi gli effetti della sanzione originaria, il Dirigente scolastico può sospendere ovvero inibire l'esecuzione dell'attività sostitutiva al fine di preservare l'incolumità di persone, la salvaguardia delle strutture scolastiche, ovvero l'applicazione di inderogabili norme sulla sicurezza e la vigilanza sugli studenti.

6) Durante lo svolgimento della attività risultante dalla conversione, il Dirigente Scolastico può ridurre la durata di un terzo in caso emerga il pieno e positivo recupero educativo dello studente.

7) In caso di comportamenti sanzionati disciplinarmente ed astrattamente rientranti in figure di reato, il mancato esercizio della facoltà di conversione della sanzione dello allontanamento dalla comunità scolastica, anche in pendenza del termine per impugnare, ovvero nelle more della pronuncia sulla impugnazione, rende possibile avviare immediatamente un percorso di recupero educativo dello studente in coordinamento con la famiglia ed ove necessario anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria.

Art. 9

IMPUGNAZIONI

1) La Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto è costituita Organo di Garanzia interno ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 3, del D.P.R. 24.06.1998 n. 249.

2) La Giunta si riunisce per riesaminare i ricorsi contro i provvedimenti disciplinari e la decisione è emanata entro dieci giorni dalla presentazione dei ricorsi.

3) Gli studenti - ovvero i loro genitori ovvero chiunque vi abbia interesse - presentano i ricorsi al Dirigente Scolastico dell'Istituto entro quindici giorni dalla comunicazione dei provvedimenti disciplinari. La presentazione del ricorso – anche mediante utilizzo di posta elettronica - sospende l'esecuzione del provvedimento.

4) I membri della Giunta Esecutiva che abbiano in qualsiasi modo concorso alla emanazione del provvedimento disciplinare impugnato devono astenersi dal voto sul riesame di cui al comma 2. In tale caso, il membro che deve obbligatoriamente astenersi è surrogato per la trattazione del riesame da un membro del Consiglio di Istituto sorteggiato tra gli appartenenti alla stessa componente. Il Dirigente Scolastico è surrogato dal suo vicario.

5) La Giunta è Organo di Garanzia anche in tema di ricorsi dello studente o dei suoi genitori avverso provvedimenti – da chiunque emanati - che siano ritenuti lesivi di diritti riconosciuti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti.

Gli esposti ovvero i reclami ad essa indirizzati – anche mediante utilizzo di posta elettronica - saranno esaminati entro quindici giorni dalla loro presentazione e potranno dare luogo alla emissione di inviti a provvedere indirizzati a chi di competenza, ovvero di risoluzioni contenenti pareri sulla questione sollevata.

6) E' fatta comunque salva la facoltà per gli aventi diritto di reclamare avanti il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale ai sensi dell'art. 5 – comma 3 - del DPR 24.06.1998 n. 249 (come novellato dal DPR 21.11.2007 n. 235).

Art. 10

NORME TRANSITORIE E FINALI

1) Il presente Regolamento - ed ogni sua successiva modifica - entra in vigore venti giorni dopo la sua approvazione.

2) Le modifiche al presente regolamento possono essere deliberate dal Consiglio di Istituto.